

# Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)

*Progetto preliminare*

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del ...<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

La legge federale del 19 giugno 1959<sup>3</sup> sull'assicurazione per l'invalidità è modificata come segue:

*Art. 42<sup>ter</sup> cpv. 3*

<sup>3</sup> L'assegno per minorenni grandi invalidi che necessitano inoltre di un'assistenza intensiva è aumentato di un supplemento per cure intensive; il supplemento non è accordato in caso di soggiorno in un istituto. Il supplemento ammonta, se il bisogno di assistenza dovuto all'invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 100 per cento, in caso di un bisogno di almeno 6 ore al giorno, all'70 per cento e, in caso di un bisogno di almeno 4 ore al giorno, al 40 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. Il supplemento è calcolato sotto forma di importo giornaliero. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

*Minoranza (Schmid-Federer, Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Fridez, Gilli, Heim, Humbel, Lohr, Schenker Silvia, Steiert, van Singer)*

<sup>3</sup> ... di almeno 8 ore al giorno, al 100 per cento, in caso di un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 80 per cento e, in caso di un bisogno di almeno 4 ore al giorno, al 60 per cento dell'importo massimo ...

1 FF 2016 ...

2 FF 2016 ...

3 RS 831.20

*Art. 42<sup>sexies</sup> cpv. 1 lett. a*

<sup>1</sup> Il calcolo del contributo per l'assistenza si basa sul tempo necessario per fornire le prestazioni d'aiuto. Da questo valore è dedotto il tempo che corrisponde alle prestazioni seguenti:

a. l'assegno per grandi invalidi di cui agli articoli 42–42<sup>ter</sup>, ad eccezione del supplemento per cure intensive (art. 42<sup>ter</sup> cpv. 3);

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.